

riparto dell'attive fallimentare della Mineraria; a giustificazione di ciò, il Ministero ha fatto presente che, con l'accordo di cui alla lettera 29 luglio 1933, intendeva di avere completamente sistemata e chiusa la vertenza, con rinuncia da parte dell'Istituto a far valere in qualsiasi altro modo i propri diritti.

L'Istituto non ha mancato dal far rilevare al Ministero che il frazionamento della Mineraria si è concluso con una notevole perdita, e che il realizzo della quota di riparto, che verrà eseguita in base alla citata sentenza della Corte d'Appello, non sarà sufficiente a coprire il danno subito, senonché, il Ministero dell'Africa Italiana si è dimostrato irremovibile nelle proprie determinazioni richiamandosi in special modo al contenuto della lettera contrattoria del 29 luglio 1933, nella quale è espressamente dichiarato che l'Istituto rinuncia a qualsiasi corrispondenza di interessi maturati e maturandi.

Dal testo della citata lettera del 29 luglio 1933 e della lettera di accettazione dell'Istituto in data 4 agosto 1933, si possono dedurre forse elementi favorevoli alla tesi del Ministero dell'Africa Italiana; ciò è dovuto al fatto che nell'anno 1933 non era possibile prevedere l'esi-